Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale,, n. 35 del 12 febbraio 2007 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 12 febbraio 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 33

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 24 luglio 2006.

Approvazione dei requisiti di accreditamento dei soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione per l'iscrizione nel registro degli organismi di conciliazione.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 24 luglio 2006.

Approvazione dei requisiti di accreditamento dei soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione per l'iscrizione nel registro degli organismi di conciliazione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, nel quale si designa il Direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto l'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, nel quale si dispone che il responsabile della tenuta del registro degli organismi di conciliazione approva il modello della domanda e fissa le modalità di svolgimento delle verifiche per l'iscrizione, con l'indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata;

Visto l'art. 10, comma 5, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, nel quale si dispone che il responsabile della tenuta del registro degli organismi di conciliazione deve, altresì, stabilire i requisiti di accreditamento dei soggetti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, lettera *d);*

Sentito il Comitato degli esperti nominati ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, che ha valutato la rispondenza del modello di domanda, comprensivo degli allegati, ai criteri previsti dalla legge e dal decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, nonché l'idoneità dei requisiti di accreditamento dei soggetti abilitati a tenere i corsi di formazione, come di seguito determinati dal responsabile;

Approva

l'allegato modello di domanda con acclusa nota esplicativa e i criteri ivi stabiliti;

Approva

i seguenti requisiti di accreditamento dei soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione:

1) attestazione di impegno a svolgere corsi di formazione per conciliatori, ciascuno per un numero massimo di 30 partecipanti, con le seguenti caratteristiche:

almeno 32 ore di lezione, di cui non meno di 16 ore di pratica e 4 ore per la valutazione, con i seguenti contenuti minimi: strumenti di risoluzione delle controversie alternativi alla giurisdizione; principi, natura e funzione della conciliazione; esperienze internazionali e principi comunitari; compiti, responsabilità e caratteristiche del conciliatore; rapporti tra conciliatore e organismi di conciliazione; tecniche di conciliazione; la procedura di conciliazione; rapporti con la tutela contenziosa;

almeno 8 ore di lezione con i seguenti contenuti minimi: le controversie di cui all'art. 1 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; i riti societari di cognizione ordinaria e sommaria;

2) attestazione di disponibilità di strutture e locali idonei a consentire lo svolgimento dei corsi di formazione di cui sopra;

3) attestazione di disporre di almeno 3 formatori che siano in possesso dei requisiti di qualificazione professionale dei conciliatori e che abbiano maturato esperienza almeno triennale quali docenti in corsi di formazione nelle materie giuridiche o economiche;

4) attestazione di impegno a svolgere, a pena di decadenza dall'accreditamento, almeno 90 ore annuali dedicate all'attività di formazione dei conciliatori.

Allegato: Schema di domanda

Il presente provvedimento ha decorrenza immediata.

Manda alla Segreteria per la pubblicazione e le comunicazioni.

Roma, 24 luglio 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO

Introduzione alla conciliazione

I. **Le fonti normative**. L'istituzione del Registro degli organismi di conciliazione (artt. 38-40 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5) corrisponde a una più generale linea di tendenza del nostro ordinamento, rivolta a individuare e disciplinare strumenti alternativi di definizione delle controversia capaci di offrire, quando possibile, soluzioni più spedite, agevoli ed economiche alle liti e, d'altra parte, di ridurre il contenzioso giurisdizionale, senza naturalmente rinunciare al carattere universale della relativa tutela, in conformità dei precetti costituzionali.

L'art. 38 prevede: «1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire un tentativo di conciliazione delle controversie nelle materie di cui all'articolo 1 del presente decreto. Tali organismi debbono essere iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia. 2. Il Ministero della giustizia determina i criteri e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 1, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate altresì la formazione dell'elenco e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno costituito organismi di conciliazione ai sensi dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, hanno diritto ad ottenere l'iscrizione di tali organismi nel registro. 3. L'organismo di conciliazione, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, depositata presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e comunica successivamente le eventuali variazioni. Al regolamento debbono essere allegate le tabelle delle indennità spettanti agli organismi di conciliazione costituiti da enti privati, proposte per l'approvazione a norma dell'articolo 39».

In attuazione di tali disposizioni normative sono stati emanati:

ai sensi dell'art. 38, co. 2, il d.m. 23 luglio 2004, n. 222, "Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione nonché di tenuta del registro degli organismi di conciliazione di cui all'art. 38 del d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 (in G. U. n. 197 del 23 agosto 2004)"; ai sensi dell'art. 39, co. 3, il d.m. 23 luglio 2004, n. 223 "Regolamento recante approvazione delle indennità spettanti agli organismi di conciliazione a norma dell'art. 39 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5".

La procedura di conciliazione disegnata da tali fonti normative tende oggi a rappresentare un primo standard di riferimento per il legislatore, quando interviene a prevedere specifiche ipotesi di conciliazione regolata: così nell'art. 141 del Codice del consumo - d.lgs. 206/2005 - si rinvia alla procedura prevista dall'art. 38 d.lgs. 5/2003, nella recente norma istitutiva dei c.d. 'patti di famiglia" (art. 768 *octies* c.c.).

II. **Cos'è la conciliazione**. La conciliazione è un mezzo non contenzioso di composizione delle controversie. La sua funzione è quella di condurre le parti a una definizione della lite prescindendo dall'azione in giudizio. I vantaggi della conciliazione sono evidenti, sia per l'interesse dei soggetti che vi ricorrono, in considerazione del risparmio di costi e di tempi che la conciliazione consente, sia per l'interesse generale, dato che alla diffusione degli strumenti alternativi di risoluzione delle liti consegue una semplificazione dell'amministrazione della giustizia.

La conciliazione è governata da regole semplici. La definizione della lite è atto riconducibile direttamente alla sfera delle loro volontà e non, come nel processo civile e nell'arbitrato rituale, alla decisione autoritativa di un organo terzo (il giudice, l'arbitro).

Il conciliatore assume, tuttavia, un ruolo estremamente sensibile, perché deve essere capace di chiarire alle parti gli aspetti della controversia che esse devono considerare per pervenire o meno alla conciliazione, i vantaggi e le soluzioni che possono valorizzare nella conciliazione della lite. Il compito del conciliatore è pertanto, principalmente, quello di orientare le parti nella ricerca di un accordo che si riveli soddisfacente per gli interessi di entrambe. Il conciliatore, quindi, è prima di tutto un mediatore, che guida le parti nella negoziazione promovendo e favorendo il raggiungimento dell'accordo. Egli, oltre a ricevere le eventuali proposte conciliative delle parti, può anche procedere a formularne una propria, che possa poi essere tratta a base contenutistica del definitivo atto transattivo della lite.

Il conciliatore, peraltro, non assume alcuna decisione né emette alcun provvedimento dotato di autonoma efficacia giuridica.

Sono caratteri della conciliazione: *A)* L'incoercibilità: la parte non è obbligata a concludere la conciliazione né a partecipare alla trattativa, benché in caso di recesso dalle trattative l'art. 40, 2° co., *in fine*, d. lgs. 5/2003, contenga la seguente disposizione: «il conciliatore dà altresì atto, con apposito verbale, della mancata adesione di una parte all'esperimento del tentativo di conciliazione». *B*) L'imparzialità: il conciliatore deve essere un terzo imparziale e indipendente rispetto alle parti. Se esistono ragioni anche remote e indirette di conflitto di interessi, il conciliatore deve astenersi dall'assumere l'incarico ed è responsabile del mancato assolvimento del dovere di imparzialità. *C)* L'equità: l'accordo conciliativo dovrà sempre tendere a contemperare gli interessi di entrambe le parti, senza disparità e assicurando un reciproco grado di soddisfazione. *D)* La salvezza: se le parti non raggiungono l'accordo, mantengono intatti le loro pretese e il diritto di promuovere l'azione in giudizio o dare avvio a un procedimento arbitrale: tuttavia a norma dell'art. 41, co. 5, d.lgs. 5/2003, la mancata comparizione di una delle parti e le posizioni da esse assunte dinanzi al conciliatore sono valutate dal giudice nell'eventuale successivo giudizio ai fini della decisione sulle spese processuali, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., potendo il giudice decidere sulle spese in termini diversi dal criterio della soccombenza, escludendo la ripetizione delle spese da parte della parte vittoriosa o addirittura condannandola a rimborsare le spese al soccombente. *E)* L'autonomia: le parti possono condurre la trattativa nei modi che ritengono più opportuni e decidere il grado di incidenza dell'attività del conciliatore

sulla formazione dell'accordo. Possono determinare liberamente il contenuto dell'accordo, secondo quella che ritengono essere la maggiore rispondenza ai loro interessi. *F)* La rapidità: la conciliazione non ha tempi minimi di durata. L'accordo può essere raggiunto anche al primo incontro. *G)* L'economicità: le parti saranno tenute a corrispondere soltanto l'onorario del conciliatore, che è fisso e predeterminato in ragione del valore della controversia, nonché le spese (anch'esse fisse) di segreteria (al riguardo si v. d.m. 23 luglio 2004, n. 223); a norma dell'art. 39 d.lgs.5/2003 «gli atti i documenti e provvedimenti relativi al procedimento di conciliazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura» (1° co.), ed inoltre che «il verbale di conciliazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di venticinquemila euro» (2° co.). *H)* La riservatezza: il conciliatore ha l'obbligo di non rivelare alcuna informazione relativa all'incarico ricevuto, sia con riguardo alle parti, sia con riguardo allo svolgimento della procedura conciliativa, sia con riguardo ai contenuti dell'eventuale accordo. Analogo vincolo ricade sulle parti, atteso che le dichiarazioni rese dalle parti nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio promosso a seguito dell'insuccesso del tentativo di conciliazione, né possono essere oggetto di prova testimoniale (art. 41, co. 3, d. lgs. 5/2003); *I)* La responsabilità. Il conciliatore abilitato ai sensi dell'art. 38 d.lgs.5/03 deve essere assicurato dall'organismo di conciliazione di cui fa parte con una polizza conformata a uno standard assicurativo che fornisce sufficiente garanzia agli utenti in ordine ad eventuali pretese derivanti dallo svolgimento del servizio.

III. **Il registro degli organismi di conciliazione.** Gli organismi di conciliazione, per poter assolvere la funzione prevista dalla legge, sono iscritti in un registro, tenuto presso il Ministero della Giustizia e sottoposto alla vigilanza del Responsabile del registro (il Direttore generale per gli affari civili del Ministero o un suo delegato, che può essere affiancato, ai sensi dell'art. 3, co. 3, da un comitato di esperti con funzioni consultive). Il registro degli organismi di conciliazione è una banca di dati tenuta presso il Ministero della Giustizia, sotto la vigilanza del Responsabile del Registro (il Direttore generale per gli affari civili o un suo delegato), nel quale sono individuati tutti gli organismi che, avendone fatto domanda corredata dei requisiti e degli allegati richiesti, siano stati iscritti nel registro e abbiano perciò la qualificazione a svolgere procedimenti idonei a produrre gli effetti di cui agli artt. 38-40 del d.lgs. 5/2003.

Linee guida

I. **Il registro degli organismi di conciliazione**. Gli organismi di conciliazione, per poter assolvere la funzione prevista dalla legge, sono iscritti in un registro, tenuto presso il Ministero della Giustizia e sottoposto alla vigilanza del Responsabile del registro (il Direttore generale per gli affari civili del Ministero o un suo delegato, che può essere affiancato, ai sensi dell'art. 3, co. 3, da un comitato di esperti con funzioni consultive).

A) cos'è il registro degli organismi di conciliazione.

Il registro degli organismi di conciliazione è una banca di dati tenuta (con modalità informatiche che assicurano la possibilità di rapida elaborazione di dati anche con finalità statistica e ispettiva) presso il Ministero della Giustizia, sotto la responsabilità del Responsabile del Registro (il Direttore generale per gli affari civili o un suo delegato), nel quale sono individuati tutti gli organismi che, avendone fatto domanda corredata dei requisiti e degli allegati richiesti, siano stati iscritti nel registro e abbiano perciò la qualificazione a svolgere procedimenti idonei a produrre gli effetti di cui agli artt. 38-40 del d.lgs. 5/2003.

Il registro è articolato in una prima sezione dove sono elencati gli organismi pubblici, recante in una sottosezione l'elenco dei conciliatori in essi operanti, e in una seconda sezione in cui sono elencati gli organismi privati, al cui interno si aprono due sottosezioni in cui sono, rispettivamente, elencati i soci, gli associati, i dipendenti, gli amministratori e rappresentanti dell'organismo e, in altra sottosezione, l'elenco dei conciliatori attivi in ciascuno di tali organismi.

La determinazione dirigenziale approva il modello di domanda per l'iscrizione nel registro, con l'elenco degli allegati, lo standard della polizza assicurativa per i soggetti ai quali ne è richiesta l'obbligatoria stipulazione, nonché lo standard dei corsi di formazione per i conciliatori non in possesso di un titolo di per sé abilitante.

B) la domanda e i termini per l'iscrizione.

La domanda, presentata secondo il modello approvato dal Responsabile del Registro e corredata di tutti gli allegati richiesti deve essere inviata al Responsabile stesso con modalità cartacee e successivamente anche telematiche che ne assicurino il ricevimento. Decorsi novanta giorni dal ricevimento della domanda, senza che il responsabile abbia provveduto, si provvede comunque all'iscrizione (art. 5, co. 5, d.m. 222/2004). Tuttavia è ammessa, per una sola volta, la richiesta di integrazione della domanda o dei suoi allegati, con valore interruttivo del termine di novanta giorni per il provvedimento di assenso o di diniego all'iscrizione (art. 5, co. 4, d.m. 222/2004).

C) effetti dell'iscrizione

In seguito all'iscrizione e alla comunicazione del numero d'ordine attribuito al richiedente nel registro, l'organismo o l'ente e il conciliatore assumono l'obbligo di fornire le prestazioni di conciliazione che gli

vengano richieste, prestazioni che pertanto hanno carattere obbligatorio e non possono essere rifiutate.

Negli atti, nella corrispondenza e nelle eventuali forme di pubblicità consentite e in genere nelle comunicazioni al pubblico) deve essere inserita la dicitura «*iscritto al n. ... del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5*».

Ogni ente od organismo è tenuto a trasmettere per ciascun anno di attività a partire dal secondo anno di iscrizione e con termine al 31 marzo dell'anno successivo il rendiconto della gestione su modelli appositamente predisposti dal Ministero e da questo pubblicati sul sito internet.

D) gli affari di conciliazione

Dell'esito positivo degli affari di conciliazione deve essere data notizia al responsabile del registro, mediante trasmissione di originale o di copia conforme del relativo verbale, affinché il responsabile, su istanza di parte, possa trasmettere il verbale al presidente del Tribunale ai fini dell'eventuale omologazione (art.- 8, co. 2, d.m. 222/2004).

E) la tenuta del registro

Il responsabile, in presenza di violazione degli obblighi di informazione gravanti sull'organismo o sull'ente (art. 8 d.m. 222/2004) ovvero qualora venga accertato il difetto o il venir meno di uno dei requisiti il cui possesso è necessario per l'iscrizione nel registro può disporre la sospensione, ovvero «*nei casi più gravi*» la cancellazione dell'organismo o dell'ente dal registro (art. 10, co. 1, d.m. 222/2004).

Deve disporsi la cancellazione degli enti od organismi che non abbiano svolto almeno cinque procedimenti di conciliazione nel corso di un biennio (art. 10, co. 2, d.m. 222/2004).

Spetta al responsabile, ai fini dell'esercizio del potere di sospensione o «*nei casi più gravi*» di cancellazione dell'organismo o dell'ente dal registro (art. 10, co. 1, d.m. 222/2004), «*l'esercizio del potere di controllo, anche mediante acquisizione di atti e notizie, che viene esercitato nei modi e nei tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi equipollenti, di cui viene curato il preventivo recapito, anche soltanto per via telematica, ai singoli enti od organismi interessati*» (art. 10, co. 4, d.m. 222/2004).

II. **Gli organismi di conciliazione**

i) chi ha titolo per iscriversi nel registro degli organismi di conciliazione

Gli organismi di conciliazione possono essere soggetti autonomi di diritto (di carattere associativo, societario o altro) ovvero essere istituiti da altri enti (ad es. una associazione, una società o altro).

Gli organismi (come gli enti istitutivi) possono essere privati o pubblici.

Le camere di commercio che, individualmente o in forma associata, abbiano istituito organismi di conciliazione ai sensi dell'art. 4 [recte: art. 2] l. 29 dicembre 1993, n. 580 hanno«diritto di ottenere l'iscrizione di tali

organismi nel registro» (art. 38, co. 2) «su semplice domanda» (art. 4, co. 2, d.m. 222/2004).

Nel registro degli organismi di conciliazione possono iscriversi di diritto gli organismi istituiti dalla Camere di commercio ai sensi dell'art. 4 l. 580/1003, nonché tutti gli organismi aventi i requisiti di professionalità ed efficienza indicati dall'art. 4 d.m. 222/2004.

I requisiti di cui il responsabile, tranne nei casi indicati, deve riscontrare la sussistenza sono la forma giuridica dell'ente, il suo grado di autonomia, la compatibilità della attività di conciliazione con lo scopo istitutivo, la consistenza dell'organizzazione di persone e mezzi e il suo grado di adeguatezza anche sotto il profilo patrimoniale, nonché la stipulazione di una polizza, idonea a coprire i rischi individuati nello standard approvato dal responsabile del registro (v. Modello di domanda, Appendice IV), per un massimale di importo non inferiore a 500.000,00 € per le eventuali «conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di conciliazione», i requisiti di onorabilità dei soci, associati, amministratori, rappresentanti (non inferiori ex art.4, co. 3 lett. c, a quelli di cui all'art. 13 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), la trasparenza amministrativa e contabile dell'ente, ivi compreso il rapporto giuridico ed economico con i conciliatori, le garanzie di indipendenza, di imparzialità e di riservatezza nello svolgimento del servizio nonché la conformità del regolamento di procedura alla legge e delle tabelle delle indennità alle previsioni regolamentari (d.m. 23 luglio 2004, n. 223), infine la sede dell'organismo e la sussistenza del numero minimo di sette conciliatori in via esclusiva.

Devono in ogni caso essere destinate all'organismo, con prevalenti compiti di segreteria, anche in via non esclusiva, «almeno due .. persone nominativamente indicate con riferimento anche al tipo di trattamento giuridico ed economico applicato» e qualora l'ente istitutivo dell'organismo sia una società di avvocati o una associazione di professionisti, deve trattarsi di « prestatori di lavoro subordinato ... ai quali risulti applicato il trattamento retributivo e previdenziale previsto dal rispettivo contratto collettivo nazionale di lavoro»: nell'uno e nell'altro caso non potendo trattarsi delle stesse persone che assumono il ruolo di conciliatori ovvero dei soci, associati, amministratori o rappresentanti dell'organismo o dell'ente istitutivo (art. 4, co. 5 e 6 d.m. 222/2004).

ii) <u>chi può svolgere la funzione di conciliatore nel quadro disciplinare dell'art. 38 d.lgs. 5/2003</u>

Per costituire un organismo di conciliazione è necessario dimostrare l'inserimento nella struttura organizzativa di un certo numero di conciliatori.

I conciliatori sono necessariamente persone fisiche, che abbiano certi requisiti di imparzialità, di indipendenza e di professionalità.

Il conciliatore non può partecipare contemporaneamente a più di tre organismi di conciliazione (art. 6, co. 2, d.m. 222/2004).

Ciascun organismo di conciliazione (diverso da quelli istituiti ai sensi dell'art. 4 l. 580/1993) deve, d'altra parte, avere almeno sette conciliatori che abbiano dato esclusiva disponibilità al richiedente (art. 4, co. 3, lett. f, d.m. 222/2004).

Il conciliatore deve essere:

- un magistrato in quiescenza;
- un professore universitario di ruolo di materie giuridiche o economiche anche in quiescenza;
- un professionista iscritto in albi professionali di materie giuridiche o economiche da oltre 15 anni anche se successivamente cancellati non per motivi disciplinari;

un laureato in materia giuridiche o economiche ovvero un iscritto in albi professionali in materia giuridiche o economiche con anzianità inferiore ai 15 anni purché abbia seguito con successo un corso specifico di formazione per conciliatori, che sia stato svolto in conformità a quanto prescritto dalla determinazione assunta dal Responsabile del registro a norma dell'art. 10, co. 5, d.m. 222/2004.

iii) Il regolamento di procedura. Il regolamento di procedura deve necessariamente essere allegato alla domanda (art. 5, co. 1, d.m. 222/2004) e non deve essere incompatibile con le disposizioni di legge (art. 4, co. 3, lett. e, d.m. 222/2004).

I caratteri fondamentali del regolamento di procedura – che si deve ispirare ai principi di informalità, rapidità e riservatezza, nonché all'imparzialità e idoneità del conciliatore al corretto e sollecito espletamento dell'incarico - sono fissati dall'art. 7 d.m. 222/2004: è vietata l'iniziativa officiosa del procedimento di conciliazione; le norme regolamentari sono derogabili su accordo delle parti; il regolamento deve contenere l'indicazione del luogo ove si svolge il procedimento; deve prevedere l'eventualità che la procedura si concluda su richiesta di entrambe le parti con una proposta di definizione della lite da parte del conciliatore; stabilisce le cause di incompatibilità del conciliatore e prevede che la procedura possa iniziare solo con la sottoscrizione della dichiarazione di imparzialità da parte del conciliatore; le parti devono poter avere accesso agli atti, conservati secondo le modalità di legge in apposito fascicolo registrato e numerato nel registro degli affari di conciliazione; è fatta salva, tuttavia, la possibilità di ciascuna delle parti di indirizzare al conciliatore comunicazioni riservate, alle quali non dovrà essere garantito l'accesso all'altra parte.

iv) La tabella delle indennità. Con regolamento contenuto nel d.m. 23 luglio 2004, n. 223 è stata approvata la tabella delle indennità minime e massime per ogni affare di conciliazione, cui deve adeguardi la tabella delle indennità apprestata da ciascun organismo. L'iscrizione nel registro «per gli enti privati» (art. 6, co. 1, d.m. 222/2004) comporta altresì l'approvazione delle tariffe.

III. **Il conciliatore.**

Possono assumere il ruolo di conciliatori i soggetti che siano in possesso di uno dei titoli abilitanti previsti (magistrati in quiescenza, professori universitari di ruolo in materie giuridiche o economiche, professionisti iscritti in albi professionali di materie giuridiche o economiche da almeno quindici anni) ovvero che abbiano svolto una

specifica formazione presso gli enti accreditati e, se non iscritti in albi professionali, abbiano conseguito almeno la laurea triennale in materie giuridiche o economiche.

Ciascun conciliatore non può rendere una dichiarazione di disponibilità a oltre tre enti/organismi di conciliazione (la violazione costituendo, peraltro, illecito disciplinare per i soggetti iscritti in albi professionali o pubblici dipendenti). D'altra parte ogni ente/organismo di conciliazione (diverso dalle camere di commercio e dagli organismi camerali) deve aver ricevuto la disponibilità, in via esclusiva, di almeno sette conciliatori.

Il conciliatore assume un incarico di carattere professionale, che deve essere svolto con diligenza e correttezza, osservando l'obbligo di riservatezza su tutto quanto appreso per ragioni di servizio. Egli non può assumere alcun diritto ovvero obbligo che sia direttamente o indirettamente connesso con gli affari trattati, né possono percepire compensi direttamente dalle parti, senza la mediazione dell'ente/organismo di conciliazione presso il quale presta servizio.

Il conciliatore, all'atto dell'assunzione dell'incarico, deve sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità per ciascun affare per il quale è designato, e deve successivamente dare immediata notizia all'ente/organismo di vicende che lo riguardino che possono avere influenza sui requisiti soggettivi nel corso della trattazione del procedimento.

IV. **Gli affari di conciliazione**

Ciascun ente o organismo, a norma dell'art. 12 d.m. 222/2004, è tenuto a istituire un elenco degli affari di conciliazione, che sarà tenuto in formato informatico oltre che cartaceo recante le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo delle procedure di conciliazione pervenutegli, i dati di individuazione della controversia, il suo oggetto, il conciliatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito, nonché il numero del fascicolo contenente gli atti del procedimento ai quali le parti possono avere accesso.

Il registro degli affari di conciliazione deve essere esibito al responsabile del registro dietro semplice richiesta al legale rappresentante dell'ente o dell'organismo, così come i documenti conservati relativi agli affari di conciliazione trattati o pervenuti all'organismo o all'ente.

Il responsabile, a norma dell'art. 12, co. 3, d.m. 222/2004 può prevedere che ulteriori registri o annotazioni debbano tenersi da parte degli organismi o enti. Con la determinazione dirigenziale si stabilisce che debba essere inserito in un apposito registro cronologico copia conforme dei verbali dei tentativi di conciliazione e in altro registro copia conforme delle avvenute o mancate conciliazioni.

Gi atti e i documenti relativi agli affari di conciliazione, ulteriori rispetto a quelli appena indicati, debbono essere conservati per almeno un triennio (art. 12, co. 3, d.m. 222/2004).

V. **La domanda secondo il modello di domanda approvato.**

Il modello di domanda si articola in quattro sezione e in quattro appendici che devono essere compilate nel formulare la domanda; ciascuna

pagine della domanda è sottoscritta per specifica approvazione delle informazioni e delle dichiarazioni rilasciate, della cui veridicità e osservanza il legale rappresentante assume la corrispondente responsabilità.

la sezione prima.

La sezione prima contiene la denominazione e l'indicazione della natura giuridica del richiedente (camera di commercio od organismo camerale, ente istitutivo ovvero organismo autonomo di carattere pubblico o privato).

Essa deve essere compilata da tutti i richiedenti

la sezione seconda.

La sezione seconda contiene i dati del legale rappresentante del richiedente, di cui alla sezione precedente.

Essa deve essere compilata da tutti i richiedenti

la sezione terza.

La sezione terza contiene i dati del richiedente (organismo autonomo soggetto di diritto ovvero ente istitutivo, qualora l'organismo non sia un soggetto di diritto a sé), con indicazione della sede principale e delle eventuali sedi secondarie e degli indirizzi di posta elettronica alle quali potranno essere fatte validamente le comunicazioni attinenti alla iscrizione e alla successiva permanenza nel registro

Essa deve essere compilata da tutti i richiedenti

la sezione quarta.

La sezione quarta contiene l'indicazione dei requisiti per l'iscrizione, indicati dall'art. 4 d.m. 222/2004.

Conformemente alla disposizione regolamentare, la sezione deve essere compilata nei seguenti termini:

lett. A), B), C), D), E) ultimi 4 alinea, solo dagli enti/organismi pubblici o privati

lett. E) primi 2 alinea, F), G), H) da tutti i richiedenti, incluse le camere di commercio e gli organismi camerali

l'appendice prima.

La prima appendice è dedicata ai requisiti di onorabilità e all'elenco nominativo; essa è composta di due sezioni (A e B), la prima delle quali deve essere compilata dai soli enti/organismi di carattere privato, mentre la seconda deve essere compilata da tutti gli enti/organismi diversi dalle camere di commercio e dagli organismi camerali

l'appendice seconda.

La seconda appendice contiene l'elenco nominativo dei soggetti nominativamente indicati, o, a seconda dei casi, lavoratori dipendenti dedicati a compiti di segreteria.

Essa deve essere compilata da tutti i richiedenti.

l'appendice terza.

La terza appendice contiene l'indicazione nominativa dei conciliatori, con indicazione dei titoli abilitanti e dei requisiti di onorabilità, nonché i dati sul rapporto con l'ente di carattere esclusivo o meno e la sua natura giuridica ed economica.

Essa deve essere compilata da tutti i richiedenti e sottoscritta altresì da ciascun conciliatore.

l'appendice quarta.

La quarta appendice contiene l'indicazione della durata, del massimale e della compagnia con la quale il richiedente abbia stipulato la polizza assicurativa prevista dall'art. 4, co. 2, lett. b), con la dichiarazione del legale rappresentante dell'ente/organismo che il rischio assicurato corrisponde al modello di rischio indicato nell'appendice.

Essa deve essere compilata da tutti i richiedenti tranne le camere di commercio e gli organismo camerali.

VI. **L'elenco degli allegati che devono corredare la domanda.**

a - Atto costitutivo dell'Ente o dell'Organismo

b - Statuto dell'Ente o dell'Organismo

c - Atto istitutivo dell'Organismo non autonomo soggetto di diritto

d - Statuto dell'organismo non autonomo soggetto di diritto

e - Bilancio o rendiconto economico e patrimoniale degli ultimi due esercizi

f - Documentazione ulteriore della capacità patrimoniale (facoltativo)

g - Polizza assicurativa conforme al modello di cui alla Appendice quarta

h - Certificazione onorabilità dei soci/associati

i - Certificazione onorabilità dei rappresentanti/amministratori

l - Regolamento di procedura

m - Tabella delle indennità

n - Dichiarazione del legale rappresentante in ordine alle garanzie di indipendenza, riservatezza e imparzialità

o - Dichiarazione sull'idoneità della sede del servizio

p - Dichiarazione sulla trasparenza amministrativa e contabile, anche relativamente al rapporto giuridico ed economico con i conciliatori

q - Autocertificazione dei conciliatori dei requisiti di cui all'art. 4, co. 4, lett. b), d.m. 23 luglio 2004, n. 222 (requisiti di onorabilità, di qualificazione professionale e di disponibilità esclusiva)

r - Dichiarazione dei conciliatori di cui all'art. 6, co. 2, d.m. 23 luglio 2004, n. 222

s - Indicazione dei soggetti nominativamente indicati di cui all'art. 4, co. 5, d.m. 23 luglio 2004, n. 222

N.B. Gli organismi camerali sono tenuti a depositare solo gli allegati sub lett. a), b), c), d) (a seconda di quanto appropriato), l, m, r, s

VII. **L'elenco degli enti formatori e i criteri cui deve adeguarsi lo svolgimento del corso di formazione.**

Secondo il d.m. 222/2004 il Responsabile del Registro stabilisce con propria determinazione i requisiti di accreditamento dei soggetti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, co. 4, lett. a), per i conciliatori che non siano magistrati in quiescenza, professori universitari di ruolo, anche in quiescenza, in materie giuridiche o economiche o iscritti ad albi professionali in materie giuridiche o economiche con anzianità di almeno 15 anni, anche se successivamente cancellati non per motivi disciplinari.

I requisiti di accreditamento sono così stabiliti:

1) attestazione di impegno a svolgere corsi di formazione per conciliatori, ciascuno per un numero massimo di 30 partecipanti, con le seguenti caratteristiche:

- almeno 32 ore di lezione, di cui non meno di 16 ore di pratica e 4 ore per la valutazione, con i seguenti contenuti minimi: strumenti di risoluzione delle controversie alternativi alla giurisdizione; principi, natura e funzione della conciliazione; esperienze internazionali e principi comunitari; compiti, responsabilità e caratteristiche del conciliatore; rapporti tra conciliatore e Organismi di conciliazione; tecniche di conciliazione; la procedura di conciliazione; rapporti con la tutela contenziosa;

- almeno 8 ore di lezione con i seguenti contenuti minimi: le controversie di cui all'art. 1 d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5; i riti societari di cognizione ordinaria e sommaria;

2) attestazione di disponibilità di strutture e locali idonei a consentire lo svolgimento dei corsi di formazione;

3) attestazione di disporre di almeno 3 formatori che siano in possesso dei requisiti di qualificazione professionale dei conciliatori e che abbiano maturato esperienza almeno triennale quali docenti in corsi di formazione nelle materie giuridiche o economiche;

4) attestazione di impegno a svolgere, a pena di decadenza dall'accreditamento, almeno 90 ore annuali dedicate all'attività di formazione dei conciliatori.

Tali requisiti potranno consentire per un verso alle strutture esistenti di adeguare i propri standard formativi e per altro verso ai nuovi soggetti e/o enti formatori di poter strutturare l'attività di formazione secondo gli standard minimi.

Al Responsabile del
Registro degli Organismi di Conciliazione
Ministero della Giustizia
ROMA

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO ORGANISMI CONCILIAZIONE

La domanda si compone di n. 4 Sezioni e n. 4 Appendici e deve essere sottoscritta in calce ad ogni sezione e appendice dal legale rappresentante del richiedente

La presente domanda è composta di n. ___ pagine e corredata di n. ____ Allegati

SEZIONE PRIMA

(Denominazione dell'organismo di conciliazione)

1) Richiedente

- ☐ **Camera di commercio**
- ☐ **Associazione fra Camere di commercio**
- ☐ **Organismo soggetto autonomo di diritto pubblico**
- ☐ **Organismo soggetto autonomo di diritto privato**
- ☐ **Ente Pubblico**
- ☐ **Ente Privato**

Denominazione dell'Organismo di cui si richiede l'iscrizione nel Registro:

____

SEZIONE SECONDA

(Dati del rappresentante legale del richiedente)

cognome..............................

nome..sesso ☐ **M** ☐ **F**

data di nascita ....luogo di nascita ....

stato di nascita..

C.F. ....

cittadinanza ....

RESIDENZA O DOMICILIO

via/piazza ...., n. ....

comune e provincia .... C.A.P. ....

stato di residenza ....

qualifica ☐ **Presidente** ☐ **Amministratore unico** ☐ **Amministratore delegato** ☐ **Altro**

Data ____________ Firma ______________

SEZIONE TERZA

DATI DELL'ORGANISMO (SE SOGGETTO AUTONOMO) O DELL'ENTE ISTITUTIVO

Denominazione o ragione sociale……………………………………………………………………

natura giuridica:

- ☐ **Camera di commercio**
- ☐ **Associazione fra Camere di commercio**
- ☐ **Organismo soggetto autonomo di diritto pubblico**
- ☐ **Organismo soggetto autonomo di diritto privato**
- ☐ **Ente Pubblico**
- ☐ **Ente Privato**

nazionalità ……………………………………………………………………………………

C.F.……………………………………………...

P. IVA……………………………………………

n. iscrizione Registro Imprese………………….....

data atto costitutivo…………………

data statuto vigente…………………

SEDE LEGALE:

Via/Piazza……………………………………………………………………………CAP………… n°…..

Comune e provincia……………………………………………………………………………………

nazione……………………………………………………………………………………………………

telefono………………………………………

fax……………………………………………

posta elettronica………………………………

Sedi di svolgimento dell'attività di conciliazione

SEDE PRINCIPALE

Via/Piazza……………………………………………………………………………CAP………… n°…..

Comune e provincia……………………………………………………………………………………

nazione……………………………………………………………………………………………………

telefono………………………………………

fax……………………………………………

posta elettronica………………………………

EVENTUALI SEDI SECONDARIE

I^{a} sede secondaria

Via/Piazza……………………………………………………………………………CAP………… n°…..

Comune e provincia……………………………………………………………………………………

nazione……………………………………………………………………………………………………

telefono………………………………………

fax……………………………………………

posta elettronica………………………………

2ª sede secondaria
Via/Piazza...CAP............ n°.....
Comune e provincia...
nazione..
telefono..
fax...
posta elettronica....................................

3ª sede secondaria
Via/Piazza...CAP............ n°.....
Comune e provincia...
nazione..
telefono..
fax...
posta elettronica....................................

4ª sede secondaria
Via/Piazza...CAP............ n°.....
Comune e provincia...
nazione..
telefono..
fax...
posta elettronica....................................

5ª sede secondaria
Via/Piazza...CAP............ n°.....
Comune e provincia...
nazione..
telefono..
fax...
posta elettronica....................................

N.B. Nel caso in cui le sedi secondarie fossero in numero maggiore di 5, è necessario fotocopiare questo foglio e continuare la compilazione.

indirizzi fax/posta elettronica per le comunicazioni attinenti l'iscrizione nel registro
....
....

Data ____________ Firma ______________

SEZIONE QUARTA

Requisiti per l'iscrizione

Il richiedente, al fine di certificare il possesso dei requisiti di cui al d.m. 23 luglio 2004 n. 222, consapevole delle sanzioni di legge in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:

A) Organismo soggetto autonomo di diritto

- Forma giuridica ....
- Capitale sociale o Fondo patrimoniale ....
- Oggetto sociale..
- Numero soci o associati ....
- Numero amministratori ....
- Durata nella carica ....
- Soggetto che li nomina ....
- Numero persone dedicate ....
- modalità di costituzione dell'organismo ....
- data di costituzione dell'organismo.....................................

B) Ente che ha istituito l'Organismo:

- Forma giuridica ....
- Capitale sociale o Fondo patrimoniale ....
- Oggetto sociale..
- Numero soci o associati ....
- Numero amministratori ....
- Durata nella carica ....
- Soggetto che li nomina ....
- Numero persone dedicate ....
- modalità di costituzione dell'organismo ....
- data di costituzione dell'organismo.................................
- organo di gestione dell'organismo ....
- Soggetto che nomina l'organo di gestione ....
- durata dell'organo di gestione...................
- Forme di controllo sulla gestione ....

C) Allegati per i requisiti di compatibilità:

- atto costitutivo dell'organismo	Si / No
- statuto dell'organismo	Si / No
- atto costitutivo dell'ente	Si / No
- statuto dell'ente	Si / No
- atto istitutivo dell'organismo non autonomo	Si / No
- statuto dell'organismo non autonomo	Si / No
- bilancio o rendiconto economico e patrimoniale ultimi due esercizi	Si / No
- polizza assicurativa	Si / No
- eventuale documentazione ulteriore della capacità patrimoniale	Si / No

D) Allegati per i requisiti di onorabilità (art. 13 d.lgs. 14 febbraio 1998, n. 58):
- certificazione onorabilità dei soci/associati certificato / autocertificazione
- certificazione onorabilità degli amm.ri/rappr.ti certificato / autocertificazione

E) Requisiti di trasparenza, indipendenza, imparzialità e riservatezza:
- Regolamento di procedura di cui al d.m. 23 luglio 2004 n. 222 ☐
- Tabella delle indennità di cui al d.m. 23 luglio 2004 n. 223 ☐
- Dichiarazione del leg. rapp. in ordine alle garanzie di indipendenza, riservatezza e imparzialità (art. 4, co. 3, lett. e) ☐
- Dichiarazione sull'idoneità della sede del servizio ☐
- Tenuta contabilità ☐
- Eventuale forma di controllo amm.vo e contabile ☐

F) Rapporto giuridico ed economico tra l'ente ed i singoli conciliatori:
- Numero di conciliatori in via esclusiva..........................
- Numero di conciliatori in via NON esclusiva.....................

G) Altro:
Associazione tra professionisti o società tra avvocati:
due prestatori di lavoro con prevalenti compiti di segreteria ai quali risulti applicato il trattamento retributivo e previdenziale previsto dal contratto nazionale di lavoro Si / No

- Altri casi:
due persone nominativamente indicate anche con riferimento al tipo di trattamento giuridico ed economico Si / No

tipo di trattamento giuridico ed economico ☐ **dipendente** ☐ **autonomo** ☐ **parasubordinato** ☐ **altro**

H) Allegati n. _______ documenti

Data ____________ Firma ______________

APPENDICE PRIMA - ELENCO NOMINATIVO E REQUISITI DI ONORABILITÀ

A) Da compilarsi per ciascuno dei soggetti di cui all'art. 3, co. 4, lett. b:

☐ rappresentante

☐ amministratore

☐ socio

☐ associato

☐ dipendente

cognome.......................................

nome...sesso ☐ **M** ☐ **F**

data di nascita ....luogo di nascita ....

stato di nascita...

C.F. ....

cittadinanza ....

data nomina o assunzione (se pertinente) ....

data scadenza (se pertinente) ....

B) Si allegano n. ____ documenti recanti n. _____ certificazioni in prova diretta e/o n. ____ autocertificazioni dei requisiti di onorabilità di cui all' art. 13 d.lgs. 14 febbraio 1998, n. 58 da parte dei soci, associati, amministratori o rappresentanti dell'organismo autonomo soggetto di diritto o dell'ente istitutivo di cui all'art. 4, co. 3, lett. c

Data ____________ Firma ______________

APPENDICE SECONDA - ELENCO NOMINATIVO ART. 4 CO. 5

SCHEDA DA COMPILARSI PER CIASCUN SOGGETTO

☐ prestatore di lavoro con prevalenti compiti di segreteria

☐ persona nominativamente indicata

rapporto giuridico ed economico con l'ente………………………..

cognome………………………..

nome………………………………………sesso ☐ **M** ☐ **F**

data di nascita ……………………......luogo di nascita ……………………...

stato di nascita……………………………………………………………

C.F. ……………………………..

cittadinanza ………………………………………………………………

data assunzione …………………

Data ___________ Firma ______________

APPENDICE TERZA - ELENCO DEI CONCILIATORI

SCHEDA DA COMPILARSI PER CIASCUN SOGGETTO

A) **Dati personali**

cognome………………………..

nome………………………………………sesso ☐ **M** ☐ **F**

data di nascita …………………….....luogo di nascita …………………...

stato di nascita………………………………………………………

C.F. …………………………… partita IVA……………………………

cittadinanza ………………………………………………………..………..

RESIDENZA O DOMICILIO

via/piazza ………………………………………………………………………………………, n. ....

comune e provincia .... C.A.P. ....

stato di residenza ………………………………………………..………

Posta elettronica ………………………

albo di appartenenza (se sussistente) …….............................………data di iscrizione ………………

titolo di studio posseduto ……………………………………………………………………………………

B1) **Titolo abilitante** (art. 4, co. 4, lett. a):

☐ magistrato in quiescenza,

☐ professore universitario di ruolo o in quiescenza di ________________ presso ____________________

☐ professionista iscritto all'Albo/Registro __________________________________ di _____________

dal ______ (da almeno 15 anni)

B2) **Altro Titolo**:

☐ professionista iscritto all'Albo/Registro ____________________________________ di _________

dal _______ (da meno di 15 anni)

☐ laurea ___________ in ________________ presso __________________in data __________

C) **Formazione** (art. 4, co. 4, lett. a; art. 10, co. 5)

titolo corso/i formazione…………..

presso…………………

durata………………..

valutazione finale ………………

D) **Rapporti con l'ente e/o l'organismo**

rapporto giuridico ed economico ………………………………

☐ rapporto in esclusiva con l'ente (Art. 4, C. 3, L. F)

☐ rapporto non esclusivo:

☐ numero di enti/organismi ai quali ha dichiarato la propria disponibilità (art. 6, 2° co.) _______

E) **Requisiti personali (art. 13 d.lgs. 58/1998)**

requisiti di onorabilità: prova diretta / autocertificazione

F) **Consenso alla pubblicazione**

Il conciliatore dichiara di consentire alla pubblicazione dei propri dati sul sito Internet del Ministero della Giustizia a pubblicità e garanzia della qualità del servizio offerto

G) **Allegati**

Il conciliatore allega e sottoscrive n. …………… dichiarazioni previste dalla legge, recanti l'autocertificazione dei requisiti di cui all'art. 4, co. 4, lett. b, d.m. 23 luglio 2004 n. 222.

Data e sottoscrizione del conciliatore ____________________________

Data ____________ Firma ____________

APPENDICE QUARTA – POLIZZA ASSICURATIVA

Compagnia assicuratrice ______________

Massimale assicurato: ______________

Durata della polizza ______________

Il richiedente dichiara che l'oggetto della polizza corrisponde al seguente modello: «La polizza, di importo non inferiore a 500.000 Euro, deve avere a oggetto la copertura di tutti i rischi collegati e comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di conciliazione. Essa deve tenere indenne l'assicurato e ricomprendere ogni somma che questi sia tenuto a pagare per danni a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a cagione di fatto, anche doloso, di errore o di omissione, dall'assicurato o dai suoi ausiliari e preposti commessi nell'esercizio dell'attività connessa al servizio di conciliazione, nonché per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti, a qualsiasi titolo, dallo svolgimento del servizio medesimo»

Data ______________ Firma ______________

07A01308

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G703035/1) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

I S T I T U T O P O L I G R A F I C O E Z E C C A D E L L O S T A T O

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.